



EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.

Capitolato per l'assicurazione dei rischi relativi al patrimonio immobiliare e abitativo e non abitativo in gestione e/o di proprietà della spettabile contraente:

	Indice:	
DEFINIZIONI		pag. 2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		pag. 3
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		pag. 5
COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI		pag. 7
SEZIONE I – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		pag. 8
SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI		pag. 13
SEZIONE III – DANNI AI VETRI E CRISTALLI		pag. 15
SOMME ASSICURATE E MASSIMALI		pag. 16
SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO		pag. 17

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	Colui che stipula l'assicurazione, ovvero EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA
ASSICURATO	il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione;
BROKER	la società cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'Assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società
VALORE INTERO	Forma di assicurazione piena, che si ha quando il valore della cosa assicurata coincide con la somma assicurata. In caso di non coincidenza è prevista l'applicazione della regola proporzionale.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
CONDOMINIO	Per condomini di alloggi ERP devono intendersi: a) Fabbricati totalmente in locazione ed Autogestiti ai sensi della Legge R.T. 96/96 b) Fabbricati con immobili totalmente a locazione ma non nella condizione di Autogestione di cui al punto precedente; c) Fabbricati di tipo promiscuo, parte locati e parte ceduti in proprietà, per i quali la parte assicurata con la polizza è riferita ai soli immobili locati ed alla quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni.

FABBRICATO	L'Intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, recinzioni e simili, ma escluso : parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono invece compresi: antenne centralizzate radio telericeventi, contatori, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili.
UNITA IMMOBILIARE	Porzione di fabbricato con le relative pertinenze, anche se separate dallo stesso.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà durata triennale, **dalle ore 24 del 31/03/2018 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2019** con scadenza prima rata 31/12/2019. Alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Tuttavia è facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. In tal caso la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni. La Contraente ha inoltre facoltà ad ogni ricorrenza annuale di rescindere il contratto con preavviso di 60 giorni, tramite lettera raccomandata.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Articolo 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

3. PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) conguagliandola secondo i termini del successivo art. 24, con rinuncia al relativo diritto di recesso.

6. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

7. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente il foro in cui ha sede la Contraente.

11. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della L. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

13. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

14. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che modifichino il contratto devono essere fatte per iscritto dalle parti, a mezzo di raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data e il contenuto.

15. ALTRE ASSICURAZIONI

Si conviene tra le Parti che, ove sussistano altre assicurazioni per il medesimo rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto sia dalla presente assicurazione che dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato e/o Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva di altre assicurazioni fermo l'obbligo di esibirle in caso di sinistro a tutti gli assicuratori interessati indicando a ciascuno il nome degli altri.

16. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di discordanze, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto stabilito dalle condizioni tutte di polizza.

17. GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso fra le Parti che ai sensi della normativa vigente in materia e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della presente polizza deve intendersi il broker Inser Spa con sede legale a Trento. Si dà inoltre atto che, ai fini dell'Articolo 1901 C.C. e dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni, il pagamento dei premi potrà essere effettuato al broker e s'intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni fatte dall'Assicurato al broker si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

18. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllanti, controllate e collegate, i clienti, locatari ed i condomini comproprietari di unità immobiliari negli immobili assicurati, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

19 . COASSICURAZIONE E DELEGA (ove prevista)

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società indicate nell'allegato apposito.

Resta confermato che, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che siano state preventivamente pattuite le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici. Nel caso i cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costruita ai sensi e termini di legge, si deroga all'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente aggiudicatore.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

20. SINISTRI INCENDIO. DANNI AI VETRI

20.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
 - b) conservare le tracce e i residui del sinistro;
 - c) presentare denuncia alle Autorità competenti quando nel fatto possono ravvisarsi estremi di reato;
 - d) dare avviso alla Società entro quindici giorni (immediatamente per telegramma in caso di sinistro grave). La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro cinque giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso; e fornire alla Società entro i 15 giorni successivi:
 - l'elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, corredata da documentazione fotografica comprovante il danno;
 - copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
 - l'indicazione di eventuali altre Assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze.
- Successivamente a richiesta tanto della Società che dei Periti, l'Assicurato o il Contraente deve:
- e) acquisire e presentare verbali, rapporti o altri atti redatti dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

20.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

La valutazione del danno viene effettuata con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. In fase di valutazione del danno la Società può tener conto della perizia redatta all'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. in quanto derivante da prezziari applicati dalla stessa Contraente, di cui la Società Assicurativa può prenderne atto e visione per accertarne la congruità con i prezzi di mercato;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

20.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 20.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art. 20.5;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

20.4 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società avverrà mediante accredito dell'importo previsto sul conto corrente della Contraente/Assicurato, i cui estremi saranno forniti direttamente alla Società insieme alla sottoscrizione dell'atto di quietanza del sinistro.

Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

Si precisa che, con riferimento agli immobili assegnati, su richiesta del Contraente/Assicurato sarà indennizzato direttamente il conduttore, per costi e spese relative a tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes nel caso in cui vengano direttamente sostenute da quest'ultimo.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che coinvolga una o più partite assicurate e soggette all'applicazione della regola proporzionale, qualora l'ammontare del sinistro accertato e determinato in base all'art. 20.5 limitatamente alle partite danneggiate ed al lordo di eventuali franchigie e scoperti, risulti uguale od inferiore a € 50.000,00, si procederà alla liquidazione del sinistro senza tener conto del disposto della regola proporzionale.

20.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre.

L'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.

Per i danni al contenuto si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione o quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate.

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

Relativamente al "Contenuto", resta convenuto che, qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

Si dà atto che i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo) l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) dovranno essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 c.c., comma 1.

In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'articolo 1908 del Codice Civile.

20.6 PAGAMENTO DI ANTICIPI SU INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla

indennizzabilità del sinistro stesso e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 30.000,00.

La Società provvederà a soddisfare la richiesta dell'anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.

20.7 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Con riferimento esclusivamente ai valori dichiarati alla partita "Contenuto" se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 20.5 risulta che, al momento del sinistro, eccedono del 15% il valore dichiarato in polizza, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno in eccedenza al 15% stesso.

21. SINISTRI di RESPONSABILITA' CIVILE

21.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo:

- una descrizione dettagliata dell'evento corredata eventualmente da documentazione fotografica;
- l'indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- l'indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni.

21.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del, massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

22. NORME COMUNI A TUTTI I SINISTRI

22.1 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 90 (novanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi dall'una all'altra Parte.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà all'Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta.

23. ONORARI dei PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti o Società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione. L'indennizzo per tale causa verrà corrisposto fino alla concorrenza del 10% dell'importo liquidato a termini di polizza per ciascun sinistro, con il massimo per uno o più sinistri nel corso del medesimo periodo di assicurazione di € 50.000,00 .

24. COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI

Si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dell'efficacia della garanzia per gli enti assicurati, che:

- a) rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità dell'Assicurato alla data di decorrenza della medesima.
- b) Gli enti che venissero in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato successivamente all'emissione della presente polizza, rientreranno immediatamente in garanzia dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente purché il valore di tali enti non superi il 30% della somma inizialmente assicurata, col massimo di € 21.000.000,00 per singolo Fabbricato. Qualora il loro valore superi tale importo è fatto obbligo all'assicurato di darne avviso alla Società la quale provvederà ad adeguare la relativa copertura assicurativa in corso di rata.
- c) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo.

- d) la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- e) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.
- f) La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato, fermo restando che non li ritiene come "stima accettata" (art. 1908 C.C.) e che vale quindi, in caso di sinistro il principio indennitario, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.. Si conviene però che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola proporzionale se i valori assicurati maggiorati del 30 % non siano inferiori al valore risultante al momento del sinistro.
- g) Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.c. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
- h) L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza di rata, l'aggiornamento del valore globale assicurato alle rispettive partite interessate, calcolato alla data di scadenza del periodo stesso.
- i) Successivamente la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura dell'Assicurato, come previsto da quanto precede, con relativo aggiornamento del premio annuo di pertinenza della rata appena scaduta.
- j) Con l'appendice di aggiornamento di cui sopra si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui a lett. h) per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo ad essi relativo, con la precisazione, per quanto riferito all'eventuale rimborso dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.
- k) Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.
- l) Qualora, tuttavia, le maggiorazioni complessivamente risultassero superiori al 30% del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.

25. LEGGE CHE REGOLA IL CONTRATTO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è espressamente regolato in polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE - I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

DEFINIZIONI SPECIFICHE

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

ASSICURATO	Il proprietario e/o gestore del fabbricato assicurato.
INCENDIO	Combustione con fiamma di beni al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non è considerato incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
IMPLOSIONE	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

CAPITOLATO RISCHI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE *allegato 1*

- BANG SONICO** Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
- INCOMBUSTIBILI** Le sostanze che alla temperatura di 7500 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- TERRORISMO** Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;
- CONTENUTO** intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere.

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Società, nella forma "a valore intero", indennizza i danni materiali e diretti causati a tutti i beni, escluso il valore dell'area, sia di proprietà che in locazione, in comodato anche precario, in uso e/o custodia a qualsiasi titolo, in gestione su convenzione per conto di altri soggetti pubblici, nella disponibilità o uso dell'Assicurato, destinati prevalentemente ma non esclusivamente, a civili abitazioni, attività commerciali, scolastiche, socio-culturali, per i quali abbia un interesse assicurabile, salvo quanto espressamente escluso.

Distrutti o danneggiati da:

a) **Incendio**

b) **Fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate**

c) **Esplosione, implosione, scoppio**, esclusi i danni

- da ordigni esplosivi;

- a macchine o impianti in cui i suddetti eventi sono stati originati in conseguenza di usura, corrosione e difetto del materiale.

d) **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato.

La Società rimborsa inoltre l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione, lo sgombero e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua, fino alla concorrenza di un importo pari al 3‰ (3 per mille) del valore assicurato per il fabbricato, con il massimo di € 7.500,00 per sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo e per tutto il patrimonio immobiliare.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.

e) **Rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura dei congegni.

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati agli Enti assicurati in polizza da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

f) **Colpa grave** i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente sezione INCENDIO e determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

g) **Guasti arrecati dai soccorritori** allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini nel presente sezione INCENDIO.

h) **Guasti arrecati dai ladri ai fissi ed infissi** relativi ai vani di uso comune ed ai fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune ed ai fissi ed infissi d'ingresso alle singole unità immobiliari o furto degli stessi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €...5.000,00 per sinistro, con la franchigia di € 150,00 per sinistro.

i) **Spese di demolizione, sgombero** trasporto e **smaltimento** dei residui del sinistro fino alla più idonea discarica. La garanzia è prestata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione INCENDIO e comunque col limite massimo di € 50.000,00 per sinistro.

j) **Spese per ricollocare cose di terzi**

ovvero le spese sostenute per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare cose di terzi – compresi smontaggio e montaggio – non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la rimozione di tali cose sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati o impianti danneggiati dall'evento.

CAPITOLATO RISCHI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE allegato 1

La garanzia è prestata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione INCENDIO e comunque col limite massimo di € 50.000,00 per sinistro.

- l) **I danni derivanti dalla perdita di pignore** o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. Tale garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l'indennizzo relativo non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pignore presumibile ad essi relativa.

La Garanzia è inoltre Prestata per:

m) RICORSO TERZI (A Primo Rischio Assoluto)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alla cose di terzi, compresi i locatari ed i condomini comproprietari di unità immobiliari, in conseguenza di eventi garantiti con la presente sezione INCENDIO.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino a concorrenza del 10% del massimale stesso.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'Articolo 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), ed è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i Beni Assicurati.

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei propri dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono considerati terzi:

- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del C.C.

n) DANNI DA FENOMENO ELETTRICO (A Primo Rischio Assoluto)

La Società indennizza i danni da fenomeno elettrico, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, a macchine, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici dell'Assicurato fino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura e manomissione;
- causati da imperizia e negligenza degli addetti;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.

o) EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

- 1) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi ed atti di sabotaggio organizzato;
- inoltre,
- 2) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- causati da furto o tentato furto, di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- atti di terrorismo ed attentati, salvo quanto successivamente previsto.
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

Le garanzie di cui ai punti 1) e 2) sono prestate con la franchigia di € 150,00 per sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore all'80% della somma assicurata per singolo fabbricato.

p) EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria e da qualunque altra perturbazione quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di beni. La garanzia comprende i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Sono esclusi i danni:

causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico gelo i valanghe e slavine cedimento o franamento del terreno - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- insegne, antenne (a meno che non siano centralizzate radio telericeventi) e consimili installazioni esterne;
- tettoie, vetrate, lucernari, tende da sole, pannelli solari.

Ad integrazione della presente estensione si precisa che la Società indennizza i danni causati da grandine a tettoie, vetrate, lucernari e pannelli solari .

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e comunque con una franchigia di € 300,00 per sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore all'80% della somma assicurata per singolo fabbricato.

q) ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente o indirettamente causati da atti di terrorismo. Restano confermate le esclusioni previste alla garanzia o) eventi sociopolitici, nonché si intendono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni

Salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite, per anno assicurativo.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso entro 15 giorni della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

r) OCCLUSIONI DI TUBAZIONI E RIGURGITO DI FOGNA

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati al fabbricato assicurato derivanti da rigurgito e/o trabocco delle acque di scarico e/o di fogna conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture (escluse le grondaie e i pluviali).

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
- i danni arrecati da umidità e stitilicidio;
- i danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in occasione di inondazioni e mareggiate.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di € 500,00;
- sino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e con un massimo esborso per più sinistri di € 25.000,00 per anno assicurativo.

s) GELO

La Società a parziale deroga delle condizioni di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di spargimento d'acqua conseguente a rotture per il gelo di conduttore del fabbricato stesso.

Sono esclusi i danni:

- da spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato:

- con detrazione di una franchigia € 500,00;
- sino alla concorrenza di € 3.500,00 per sinistro e con un massimo esborso per più sinistri di € 25.000,00 per anno assicurativo e per tutto il patrimonio immobiliare.

t) COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Vengono indennizzati anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione di beni immobili, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

u) RIFACIMENTO ARCHIVI

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato ai beni mobili.

v) SOVRACCARICO DA NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, anche aperto su più lati, causato da sovraccarico di neve.

La Società non indennizza i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed alloro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a €..1.000,00 ne eccedere i €.. 5.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo annuo di assicurazione, una somma maggiore al 50% dei capitali rispettivamente assicurati.

y) MAGGIORI COSTI

La Società si obbliga ad indennizzare le eventuali spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono a spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e fino a un massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società risarcirà dette spese:

- senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.
- senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del C.C., e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a- causati da atti di guerra, da insurrezione, da sabotaggio, da occupazione militare, da invasione;
- b- causati da esplosione o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c- causati da furto o tentato furto salvo quanto previsto al punto 1.1 lettera h) Rischi Assicurati;
- d- indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito; sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto al punto 1.1 , Rischi Assicurati, lettera l) danni derivanti dalla perdita di pigione;
- e- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche;
- f- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- g- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- h- inondazioni, alluvioni , allagamenti.

1.3 BENI NON INDICATI

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Contenuto".

SEZIONE – II - RESPONSABILITA' CIVILE

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

ASSICURATO Il proprietario e/o gestore del fabbricato assicurato.

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.

CONDOMINIO Per condomini di alloggi ERP devono intendersi:

- a) Fabbricati totalmente in locazione ed Autogestiti ai sensi della Legge R.T. 96/96 ;
- b) Fabbricati con immobili totalmente a locazione ma non nella condizione di Autogestione di cui al punto precedente;
- c) Fabbricati di tipo promiscuo, parte locati e parte ceduti in proprietà, per i quali la parte assicurata con la polizza è riferita ai soli immobili locati ed alla quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni.

1. MASSIMALE ASSICURATO:

Resta inteso tra le Parti che la massima esposizione della Società per ogni sinistro rientrante nelle garanzie prestate dalla presente Sezione II, al netto delle relative franchigie/scoperti, non potrà eccedere le seguenti somme:

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ciascun sinistro;
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni) per aggregato annuo.

2. GARANZIA BASE Rischi Assicurati / Rischi esclusi

2.1 RISCHI ASSICURATI.

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- **alla proprietà e/o gestione , locazione o sublocazione dei fabbricati e degli altri beni assicurati con la Sez. -I- e relative parti comuni o dipendenze o aree di pertinenza esterne;**

L'assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da colpa grave del medesimo e/o da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere.
- **per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Se l'assicurazione è stipulata per un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, compresi il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'assicurazione vale inoltre anche per i danni derivanti:

- a) da **spargimenti d'acqua e rigurgiti di fognatura** solo se conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- b) da **incendio, esplosione, scoppio** originati dagli enti assicurati;
- c) da **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo** purché di natura accidentale e derivante da impianti fissi di pertinenza degli enti assicurati; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro;
- d) dalla **proprietà e conduzione di parchi e giardini** alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade e spazi di pertinenza del fabbricato, nonché di terreni, ancorché recintati. Sono esclusi i danni derivanti da lavori di potatura ed abbattimento se eseguiti in economia;
- e) da **caduta accidentale di neve** dai tetti e delle coperture in genere del fabbricato, compreso lo spargimento su aree e spazi di pertinenza, ancorché non tempestivo, di sostanze per ovviare alla formazione di ghiaccio. Non sono compresi i danni al fabbricato;
- f) da **interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio di terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00, con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri, e per sinistro.

Sono inoltre comprese in garanzia:

- g) **la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone** delle quali debba rispondere;

h) la responsabilità civile da ordinaria e straordinaria manutenzione e committenza lavori.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs n. 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei fabbricati e/o impianti o altri beni nonché per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, malattie professionali e igiene dei lavoratori, previste dalla L. 81/80 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Tale estensione è operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato i responsabili dei lavori, nonché, ove imposto dalla normativa, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia è prestata fino al massimale previsto in polizza con il limite di € 1.000.000,00 per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri, e per sinistro.

i) cessione di lavoro in appalto.

Si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- a) danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- b) danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte appaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, nonché per i danni ai veicoli.

Premesso inoltre che le imprese appaltatrici possono affidare, previa autorizzazione da parte dell'Assicurato/Contraente, l'esecuzione di parte dei lavori avuti in appalto ad altre imprese e/o prestatori d'opera, si precisa che ai fini della presente garanzia i titolari e/o dipendenti delle suddette imprese e/o i prestatori d'opera sono equiparati, a tutti gli effetti ai soggetti di cui ai commi a) e b) di cui sopra. L'esecuzione di tali lavori deve risultare da regolare contratto e/o fatturazione.

l) Garanzia Furto Agevolato

Sono compresi in garanzia i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione, da parte di Imprese autorizzate dal Contraente, di lavori di straordinaria manutenzione.

Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 2.500,00 per singolo danneggiato e con il massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro intendendosi per tale un unico evento anche se colpisce più soggetti diversi.

Sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Non sono considerati terzi:

- a) i componenti il consiglio di amministrazione e le persone che si trovano con essi nei rapporti di: coniuge, ascendenti, discendenti ed ogni altro parente od affine convivente;
- b) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono esclusi i danni:

- c) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- d) dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- e) da furto, fatta eccezione per quanto riguarda l'estensione di cui all'art. 2.1 l) della Sezione II RCT;
- f) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
- g) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- h) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

L'assicurazione non comprende i danni:

- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.)
- j) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo o interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; fà eccezione quanto derogato alla lett. c) dei rischi assicurati
- k) derivanti da impiego di aeromobili o connessi a rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di circolazione veicoli;

Salvo quanto diversamente disciplinato dal presente contratto.

SEZIONE – III - DANNI AI VETRI

DEFINIZIONI

Il seguente vocabolo, usato nella polizza, significa:

ASSICURATO Il proprietario e/o gestore del fabbricato assicurato.

1. GARANZIA BASE Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a "primo rischio assoluto", rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per sostituire le lastre di vetro cristalli ed insegne, siano esse di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato nonché alle insegne luminose il tutto collocato all'esterno o in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, distrutte o danneggiate a seguito di:

a) rottura per cause accidentali.

b) i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o dell'inquilino.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra e di terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione;

b) causati da esplosione o da emanazioni di calore o di radiazioni artificiali di particelle atomiche;

c) da grandine, uragani, bufere, trombe d'aria, temporali, neve, vento e urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento;

d) determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti;

e) che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai;

f) di rigature, segnature, screpolature, scheggiature;

g) derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione;

h) da furto, o tentato furto; salvo quanto previsto all'art. 1.1 lettera h) della Sezione INCENDIO e l'art. 2.1 l) della Sezione II RCT;

i) da dolo dell'Assicurato o del Contraente.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

A- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti, fornitrice/i dei servizi assicurativi assume/mono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche

B- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti si impegna/ano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SOMME ASSICURATE - UBICAZIONE. DESCRIZIONE ED USO

Il contraente è proprietario e gestore di patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo, in uso della Società stessa o locato a privati e/o a soggetti di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tale patrimonio è costituito da singoli fabbricati e complessi immobiliari in genere, costruiti prevalentemente in materiali incombustibili ma con eventuali porzioni, dipendenze o pertinenze anche in materiale combustibile.

Ciò premesso,

SI ASSICURA PER IL PERIODO 31/03/2018-31/12/2019:

Sezione Incendio	Somme assicurate Euro	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo
1. Fabbricati	257.465.443,00		
2. Contenuto	100.000,00		
3. Ricorso Terzi e/o Locatari	3.000.000,00		

Sezione Responsabilità Civile Massimali di garanzia	Valore dei fabbricati €	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo
€ 5.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 per persona € 5.000.000,00 per cose o animali	257.465.443,00		

Sezione Danni ai Vetri	Fino alla concorrenza di	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo
Massimali di garanzia a primo rischio	€ 20.000,00		

Per tutte le Sezioni			
Ammontare complessivo di premio annuo lordo		€

IL CONTRAENTE
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

LA SOCIETA'
La Società Assicuratrice

riepilogo SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE		LIMITI DI INDENNIZZO
	(Sc.)	(Fr.)	
per sinistro			
SEZIONE INCENDIO			
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	€ 50.000 per anno assicurativo e 10% dell'importo liquidato a termini di polizza per ciascun sinistro
ACQUA CONDOTTA	Sc. Nessuno	€ 150,00	3 % del val. fabbricato col massimo € 7.500,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno assicurativo
GUASTI LADRI	Sc. Nessuno	Fr. € 150,00	€ 5.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	10% dell'indennizzo col massimo di € 50.000,00 per sinistro
SPESE RICOLOCAMENTO COSE DI TERZI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	10% dell'indennizzo col massimo di € 50.000,00 per sinistro
PERDITA PIGIONI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	15% del valore singola unità immobiliare e massimo per un anno
FENOMENO ELETTRICO	Sc. Nessuno	Fr. € 150,00	€ 15.000,00 per sinistro col massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo
EVENTI SOCIOPOLITICI	Sc. Nessuno	Fr. €. 150,00	80% della somma assicurata per singolo edificio
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. 10%	Fr. € 300,00	80% della somma assicurata per singolo edificio
ATTI DI TERRORISMO	Sc. 10%	Fr. € 1.000,00	25% della somma assicurata per anno assicurativo
OCCLUSIONI, RIGURGITI	Sc. Nessuno	Fr. € 500,00	€ 5.000,00 per sinistro col massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo
GELO	Sc. Nessuno	Fr. € 500,00	€ 3.500,00 per sinistro col massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo
SOVRACCARICO DI NEVE	Sc. 10% col min e il max di	Fr. € 1.000,00 € 5.000,00	50% della somma assicurata per rispettive partite assicurate
MAGGIORI COSTI	Sc. Nessuno	Fr. € nessuna	€ 500.000,00 per sinistro/ anno assicurativo
RIFACIMENTO ARCHIVI	Sc. Nessuno	Fr. € nessuna	15% dell'indennizzo riferito al Contenuto
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Sc. Nessuno	Fr. € nessuna	€ 100.000,00 per sinistro
INTERRUZIONI D'ATTIVITA'	Sc. 10%	Fr. € 500,00	€ 100.000,00 per anno assicurativo
COMMITTENZA LAVORI	Sc. nessuno	Fr. € nessuna	€ 1.000.000,00 per anno assicurativo
FURTO AGEVOLATO	Sc. nessuno	Fr. € 500,00	€ 2.500,00 per sinistro € 50.000,00 per anno assicurativo

IL CONTRAENTE
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

LA SOCIETA'
La Società Assicuratrice

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., la sottoscritta dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificata mente le disposizioni dei sotto elencati articoli il cui testo è inserito nel presente capitolato.

Sezione Sinistri

20.3 Mandato dei periti

20.4 Pagamento dell'indennizzo

20.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

22.1 Recesso in caso di sinistro

Sezione Incendio

art. 1.1 Rischi Assicurati lettera q) Atti di terrorismo – rescindibilità della garanzia

IL CONTRAENTE

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.